

DISCIPLINARE contenente le norme e le condizioni per l'affidamento dell'incarico di supporto al Responsabile unico del procedimento (RUP) per l'approvazione del DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) finalizzato all'intervento di costruzione dell'immobile denominato "Blocco G" a completamento delle Residenze Universitarie di San Bartolameo a Trento

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Comma 1)

L'incarico ha per oggetto il supporto al Responsabile Unico del Procedimento/Progetto (RUP) per l'approvazione del DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) finalizzato all'intervento di costruzione dell'immobile denominato "Blocco G" a completamento delle Residenze Universitarie di San Bartolameo a Trento ossia la verifica della correttezza e completezza dei contenuti del DIP e la sua rispondenza a quanto prescritto dal D. Lgs. 36/2023 con riferimento agli aspetti tecnici, in particolare:

- lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS;
- gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni da svolgere, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;
- i requisiti tecnici che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e al soddisfacimento delle esigenze da soddisfare;
- i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento.
- gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
- le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell'intervento;
- i limiti economici da rispettare e l'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera;
- le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell'intervento;
- l'indicazione della procedura di scelta del contraente;
- l'indicazione del criterio di aggiudicazione;
- la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'intervento, e in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
- le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, quando possibile, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale;
- l'individuazione di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto (ove necessario);
- gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario;
- le specifiche tecniche per l'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:
 - 1) del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere;
 - 2) della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti;
- l'indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell'intervento;
- in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, l'importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all'articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;

- la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta anche per motivate varianti in corso d'opera;
- nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza contenente l'analisi del contesto ambientale con l'individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, nonché la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni;
- per le forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018.
- il capitolato informativo in riferimento a quanto previsto dall'articolo 43 del codice e secondo le specifiche del relativo allegato I.9.

In particolare, il servizio riguarderà tutte quelle attività strumentali, da attuarsi da parte di soggetto dotato di specifiche competenze tecniche ed amministrative, che costituiscono il presupposto per il corretto esercizio delle competenze attribuite, ai sensi delle vigenti disposizioni, al responsabile del procedimento.

L'incarico prende avvio dal momento dell'invio dell'ordine e si deve concludere entro **sei giorni** naturali e consecutivi con l'invio di un resoconto dell'attività svolta.

ART. 2 COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Comma 1)

Il compenso dovuto al Soggetto incaricato per l'esecuzione dell'incarico specificato all'art. 1 è determinato nell'importo complessivo di Euro 3.850,00 (pari a € 70,00 per 55 ore) di cui euro 0,00.= (zero/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come segue:

a) prestazione relativa all'incarico di consulenza per il supporto al RUP per l'approvazione del DIP

Euro 3.850,00

b) spese

Euro 100,00

TOTALE COMPLESSIVO COMPENSO

Euro 3.950,00

L'onorario è definito a vacanza.

Comma 2)

Il compenso di cui al comma 1) é corrisposto al Professionista previa emissione di idonea documentazione fiscale da parte del Soggetto incaricato, in un'unica soluzione, previa presentazione del resoconto dell'attività svolta.

Comma 3)

Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dal Soggetto incaricato. I termini di pagamento sono sospesi dalla data di richiesta del DURC fino alla sua acquisizione.

Comma 4)

Nel caso in cui i pagamenti degli importi maturati non avvengano entro i previsti 30 (trenta) giorni, non per colpa del Soggetto incaricato, lo stesso è autorizzato, decorso il predetto termine, ad attivare la cessione del proprio credito presso la Banca che effettua il servizio di tesoreria di Opera Universitaria, presentando la fattura vistata dal Direttore dell'Ente. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico di Opera Universitaria.

Comma 5)

Nel caso di rideterminazione dell'onorario, il pagamento del maggior compenso spettante deve in ogni caso essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui acquista esecutività il provvedimento adottato al fine della imputazione a bilancio della relativa spesa e comunque non prima della stipulazione del relativo atto aggiuntivo al contratto di incarico, ove necessario.

Comma 6)

I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Soggetto incaricato o gravi deficienze nelle prestazioni effettuate, previa comunicazione al medesimo Soggetto incaricato mediante nota del Direttore dell'Ente.

Comma 7)

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni richieste dal RUP, sarà applicata una penale pari all'1,5 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo fino al massimo del 10%.

Comma 8)

In caso di inadempimento delle prestazioni, si applicherà una penale pari a un quinto del corrispettivo dovuto.

ART. 3 POLIZZA ASSICURATIVA

Comma 1)

Ai sensi dell'art. 4 comma 4) del D.P.G.P. n. 9-84/Leg. di data 11.05.2012 il Soggetto incaricato deve essere munito di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

ART. 4 ATTIVITÀ CONNESSE NON RICOMPRESSE NELL'OGGETTO DELL'INCARICO

Comma 1)

Ferme restando le eventuali prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie, qualora previste dal presente disciplinare, Opera Universitaria si riserva la facoltà di stipulare contratti con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse alla prestazione oggetto del presente disciplinare. In tal caso il Soggetto incaricato è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito dei predetti contratti ed a tenerne conto nella prestazione oggetto del presente disciplinare.

ART. 5 RECESSO UNILATERALE DI OPERA UNIVERSITARIA

Comma 1)

Qualora intervengano giustificati motivi, Opera Universitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto di incarico ai sensi dell'art. 2237 del codice civile, pagando il compenso stabilito per le prestazioni svolte.

ART. 6 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Comma 1)

In caso di inadempienza degli obblighi previsti normativamente in capo al Soggetto incaricato, ovvero degli obblighi contrattualmente assunti, Opera Universitaria si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1356 del Codice Civile. Rimane salvo il diritto di Opera Universitaria di agire nei confronti del Soggetto incaricato per il risarcimento dei danni.

Comma 2)

Qualora Opera Universitaria intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Soggetto incaricato, il Direttore dell'Ente, con propria nota scritta, invita il Soggetto incaricato medesimo ad adempiere entro un termine stabilito. Qualora il Soggetto incaricato risulti inadempiente al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Soggetto incaricato spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della prestazione, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti da Opera Universitaria in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 7 CONTROVERSIE

Comma 1)

In caso di controversie il Foro competente è esclusivamente quello di Trento.

ART. 8 DIVIETO DI SUBAPPALTO

Comma 1)

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 1 il Soggetto incaricato non può avvalersi del subappalto.

ART. 9 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Comma 1)

Il Soggetto incaricato con l'accettazione del presente disciplinare, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di Opera Universitaria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Opera Universitaria nei confronti del Soggetto incaricato nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Comma 2)

Il Soggetto incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna – ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione di Opera Universitaria – ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Comma 3)

A tal fine il Soggetto incaricato dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. Il Soggetto incaricato si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Comma 4)

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Soggetto incaricato il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili,

procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Comma 5)

Il Soggetto incaricato si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Comma 6)

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il Soggetto incaricato si impegna a segnalare tempestivamente a Opera Universitaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto.

ART. 10 OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Comma 1)

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto incaricato si impegna a segnalare tempestivamente a Opera Universitaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Comma 2)

Il Soggetto incaricato inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a Opera Universitaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI

Comma 1)

Con l'accettazione del presente disciplinare il Soggetto incaricato dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.